

Cassazione: principi estendibili alle associazioni sportive

# Agriturismo bifronte

## Imposta da pagare, sì ai bonus fiscali

DI DEBORA ALBERICI

Su associazioni sportive e agriturismo, i giudici di Palazzaccio danno un colpo al cerchio e una alla botte. Infatti, con due sentenze, la n. 11075 e la 11076 del 12 maggio scorso, la Corte di cassazione ha affermato, da un lato, che le aziende-agrituristicovenatorie devono l'imposta straordinaria, dall'altro, ha legittimato le agevolazioni fiscali per gli agriturismi anche prima del 2001, anno di modifica dell'articolo 2135 del codice civile, sull'impresa agricola. L'imposta straordinaria, dunque, dev'essere corrisposta anche dalle associazioni sportive e dagli agriturismi-turistico-venatori: tali organismi, ha chiarito il Collegio, non rappresentano una trasformazione delle preesistenti riserve di caccia, adempiendo, invece, a una funzione diversa e più complessa, inclusiva delle finalità ecologistiche. Le norme interpretate nella sentenza 11075 sono sostanzialmente due. L'articolo 8 del dl 384 del 1992 (imposta straordinaria su particolari beni) secondo cui «al pagamento dei tributi straordinari, istituito per il solo anno



Un agriturismo

1992, sono tenute tutte le persone fisiche che possiedono i beni elencati dalle lettere a) e c bis)». Poi l'articolo 9 dello stesso decreto, secondo cui «i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente decreto, al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, gestivano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero fossero titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, erano tenuti al versamento del tributo».

In altre parole, dalla lettura coordinata di queste due norme emerge chiaramente la legittimità dell'imposizione fiscale.

Più magnanima, invece, la sentenza n. 11076, con la quale i benefici fiscali previsti, oggi espres-

samente, in favore degli agriturismi lo erano anche prima della nuova formulazione dell'articolo 2135 cc. Mancava, prima della riforma attuata con il dlgs 228 del 2001, il terzo comma che ha compreso nell'ambito delle attività proprie del-

l'imprenditore agricolo anche la ricezione e l'ospitalità, come definita dalla legge. Infatti anche prima di questa precisazione esisteva una legge, la n. 730 del 1985, secondo cui l'attività agrituristica rientrava, in linea generale, nell'ambito dell'attività dell'imprenditore agricolo e non poteva, in astratto e in generale, essere disconosciuta. «Infatti», hanno precisato i giudici di Palazzaccio, anche se l'articolo 2135 cc non conteneva quella esplicita relazione alla legge speciale sull'agriturismo, che oggi espressamente contiene, dal tenore della legge n. 730 del 1985 si ricava che il nucleo di contenuti dell'attività agricola, a partire da quella data, includeva anche la ricezione e l'ospitalità». (riproduzione riservata)

al  
co  
l'a  
te  
ch  
to  
le  
ti,  
fa  
zi  
te.  
l'a  
ch  
pr.  
to  
sa  
/  
ar  
To  
sei